

espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 24